

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 10

23 giugno 2010

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BAZZANI

**PARZIALE MODIFICA ALLA LEGGE N. 5/2006 "NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE"**

Oggetto assembleare n. 107

## Relazione

La legge di cui si propone la modifica venne approvata con un larghissimo concorso, in quanto la sensibilità nei confronti delle sofferenze cui possono essere sottoposti gli animali, per tradizione, per incuria o per cattiveria, sono molteplici ed interessano sia gli animali da compagnia, con valore affettivo, che quelli che hanno un valore economico e produttivo come quelli da cortile o da pascolo.

Una delle pratiche che suscitavano più polemica era quella di mettere in palio nelle pesche delle sagre paesane dei pesciolini vivi, oppure delle tartarughe ed altri piccoli animali che poi finivano generalmente per morire di stenti nelle mani di bambini incompetenti cui venivano regalati a modo di giocattolo.

Questa pratica veniva oltretutto giudicata molto diseducativa per i bambini, in quanto li si abituava a considerare un essere vivente alla stregua di un oggetto inanimato, da utilizzare e buttare.

Diverso è il caso, diffuso in tutti i paesi agricoli della nostra regione, di sagre paesane in cui si effettuano anche gare fra allevatori, concorsi e sorteggi in cui l'oggetto della gara o del premio può essere anche, ad esempio, la vaccina che fa più latte o la pecora con la lana più folta ed il gallo con la cresta più lunga.

In queste sagre vi può essere anche la messa in palio di animali d'allevamento che fanno parte del cuore stesso della sagra o del concorso.

Ciò non significa che vi debba essere un maltrattamento dell'animale, anche perché questo rappresenta un valore economico in quanto in buona salute ed in grado di produrre reddito.

Per questi motivi è possibile la piccola modifica proposta in quanto non snaturerebbe la legge in questione e riparerrebbe ad un effetto collaterale non certo voluto dal legislatore.

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 7 comma 2**

All'articolo 7, comma 2 della legge in oggetto dopo «**Gli animali**» viene aggiunto «**da compagnia**», per cui il comma 2 in oggetto diventa:

«Gli animali da compagnia, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.»

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.